

*ad amianto ...l'informazione scientifica sui danni e sui rischi dovuti all'amianto" ( v. scheda di identita' allegata all'atto di costituzione di parte civile e ord. Trib. Torino 1-3-10 proc. 24265/04).*

I rilievi svolti dalle difese degli imputati diretti ad escludere la legittimazione di ■■■■■, per essere stata costituita in epoca successiva alle condotte oggetto del presente procedimento non possono essere condivisi.

Come gia' evidenziato nell'ordinanza pronunciata in data 18-4-12, ■■■■■ altro non e' che l'attuale denominazione dell' ■■■■■, associazione operativa dal 1989 e quindi da epoca antecedente rispetto alla consumazione dei reati per cui si procede.

In ogni caso, il requisito dell' anteriorita' della costituzione rispetto ai fatti e' requisito previsto dalla legge (art. 90 cpp) nei confronti degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato che intervengono nel procedimento a norma degli artt. 93 e ss. cpp, mentre nel caso di specie, come gia' evidenziato, gli enti agiscono iure proprio e si costituiscono parte civile quali soggetti danneggiati ai sensi degli artt. 74 e ss. cpp.

Nei confronti di ■■■■■ e' ravvisabile un danno alla personalita' dell'ente conseguente ai fatti di cui in imputazione, derivante dalla frustrazione dello scopo perseguito dall'ente medesimo.

Le difese degli imputati e dei responsabili civili contestano le richieste risarcitorie avanzate da ■■■■■ e da ■■■■■, rilevando che si tratta di inammissibile duplicazione della pretesa risarcitoria, attesa la sovrapposizione degli interessi perseguiti dai due enti.

La contestazione e' priva di fondamento, tenuto conto che - come evidenziato nella memoria depositata dalle parti civili all'udienza del 15-11-13 - ■■■■■ e ■■■■■ sono enti distinti, l'uno volto alla tutela in generale " della salute in ogni ambito di lavoro, sociale e di vita", l'altro volto alla tutela in particolare dai rischi derivanti da esposizione ad amianto.

D'altra parte, plurime sentenze di merito hanno riconosciuto la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate nell'ambito di un medesimo procedimento da ■■■■■ e ■■■■■ (v. sent. Trib. Venezia 22-7-08 relativa alla vicenda Fincantieri, piu' volte citata; sent. Trib. Torino 13-2-12 relativa alla vicenda Eternit).

Ritiene il Tribunale che l'obbligo risarcitorio debba essere posto a carico di tutti gli imputati in solido a norma dell'art. 2055 cc., che prevede la responsabilità solidale degli autori del fatto dannoso.

La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare il principio di diritto secondo il quale, "mentre l'art. 2043 cod. civ. fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il "fatto dannoso"; atteso che la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. per la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, sicché ricorre tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno" (v. tra le più recenti, Cass. civ. 6041/2010; nello stesso senso 17475/2007).

Afferma altresì la Corte che "non contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 187 cpv cod. pen., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no".

Orbene, nel caso di specie, considerata la natura del danno lamentato dalle parti civili [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], e' fondato ritenere che le condotte degli imputati che si sono susseguite quali datori di lavoro nello stabilimento di corso [REDACTED], tutte caratterizzate dalla sistematica violazione delle norme poste a salvaguardia della salute dei lavoratori, abbiano concorso nella produzione del danno, contribuendo a determinare la lesione all'immagine ed alla credibilità degli enti esponenziali costituiti allo scopo di contrastare tali condotte e prevenire i pericoli ad esse connesse.

12.1.2) Per quanto riguarda l'[REDACTED], non vi sono dubbi quanto al danno patrimoniale subito dall'ente in ragione delle prestazioni erogate in

favore dei lavoratori o dei loro congiunti a causa della malattia professionale.

In esito al dibattimento, si ritiene raggiunta prova del danno nei limiti delle somme che risultano già essere state versate dall'istituto assicuratore, quali emergenti dai prospetti contenuti negli atti di costituzione depositati il 7-10-2011 ed il 4-10-2013.

Considerato che il danno di cui si chiede il risarcimento e' direttamente collegato ai singoli episodi di omicidio colposo, non ricorre l'ipotesi di un fatto dannoso unitario, sicche' ciascun imputato risponde del danno derivante dai reati a lui addebitati in solido con coloro che sono condannati per i medesimi reati.

La provvisoria in favore di [REDACTED] viene dunque così determinata:

- € 450.093 a carico di [REDACTED] e [REDACTED] in solido ([REDACTED] € 4.874,90; [REDACTED] € 66.908,30; [REDACTED] € 70.128,06; [REDACTED] € 46.281; [REDACTED] € 79.271,38; [REDACTED] € 60.094,96);
- € 73.304 a carico di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] in solido ([REDACTED] € 65142; [REDACTED] € 8.161,91)
- € 2.509,98 a carico di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] ([REDACTED])
- € 24.872 a carico del solo [REDACTED] ([REDACTED]);
- € 166.792 a carico del solo [REDACTED] ([REDACTED]);

Non si dispone provvisoria in relazione alla posizione del lavoratore [REDACTED], poiche' in atti non vi e' indicazione in ordine al danno subito da [REDACTED] (nel prospetto contenuto nell'atto di costituzione depositato il 7-10-11 non viene menzionato il lavoratore [REDACTED]; la documentazione allegata all'atto di costituzione depositato il 4-10-13, a seguito della modifica della contestazione, riguarda il solo [REDACTED]).

12.2) Le parti civili [REDACTED] e [REDACTED] hanno citato in giudizio quali responsabili civili:

- [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con sede in [REDACTED];
- [REDACTED] con sede in [REDACTED], [REDACTED], come societa' controllata dal [REDACTED];
- [REDACTED] con sede in [REDACTED], che ha incorporato [REDACTED] spa, la quale a sua volta ha incorporato [REDACTED].

In sede di conclusioni anche [REDACTED] chiede la condanna al risarcimento a carico dei responsabili civili in solido con gli imputati.

I responsabili civili, costituitisi in giudizio, contestano la legittimazione passiva.

Quanto a [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] la difesa osserva che:

- [redacted] corrente in via [redacted] il 20-12-1986 e' stata fusa per incorporazione in [redacted];
- nel 2000 e' stata costituita [redacted] [redacted], a seguito di cessione di ramo d'azienda dalla [redacted]; contestualmente [redacted] ha mutato denominazione in [redacted]
- il 31-12-02 anche [redacted] [redacted] - la vecchia [redacted] che nel 1981 aveva ceduto il polo siderurgico a [redacted] [redacted] [redacted] - e' stata incorporata in [redacted] [redacted]

Da cio' consegue, secondo la difesa, che [redacted] [redacted] non puo' essere considerata successore di [redacted] [redacted] e di [redacted] [redacted].

A fronte di tali rilievi, le parti civili che hanno chiesto citazione di [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] non hanno fornito nel corso del dibattimento alcun elemento idoneo a suffragare la tesi secondo cui [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] sarebbero confluite nella predetta societa' [redacted] [redacted] [redacted]; ne' puo' farsi riferimento alla disciplina della scissione di cui agli artt. 2506 e ss. cc. , in assenza di specifiche indicazioni sui rapporti tra [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted].

Si ritiene, pertanto, che debba essere rigettata la domanda di risarcimento avanzata da [redacted] [redacted], [redacted] e [redacted] nei confronti di [redacted] [redacted] [redacted].

Ad identica conclusione deve pervenirsi con riferimento a [redacted] [redacted], tenuto conto che:

- il consulente [redacted] segnala che l'attuale [redacted] [redacted] (CF [redacted]) e' societa' da non confondere con la [redacted] (CF [redacted]) interessata ai fatti di causa;
- dalla deposizione resa dal teste [redacted] si apprende che "l'attuale [redacted] [redacted] è stata costituita il primo gennaio del 2002, a seguito di una cessione di un ramo di azienda dalla vecchia [redacted] [redacted]...contestualmente la vecchia [redacted] [redacted] ha mutato la propria denominazione in [redacted] [redacted] [redacted] (ndr poi incorporata in [redacted] [redacted] [redacted])" (trascr. ud. 6 p. 7);
- nel corso del dibattimento non e' stato fornito alcun elemento in merito ai rapporti tra la [redacted] citata come responsabile civile e la [redacted] [redacted] coinvolta nei fatti di causa, sì da chiarire se si verta in ipotesi di scissione societaria o in ipotesi di cessione di ramo d'azienda (nella

visura storica di [redacted] [redacted] [redacted] l'operazione e' annotata come "conferimento" nella sezione "trasferimento di proprieta' o godimento d'azienda" e non nella sezione "fusioni, scissioni").

Quanto a [redacted] [redacted], trattasi di societa' che ha incorporato [redacted] [redacted] (poi denominata [redacted] [redacted]).

Secondo le norme del diritto civile, la societa' incorporante subentra in qualita' di successore a titolo universale nei diritti e nelle obbligazioni che facevano capo alle societa' incorporate; da cio' consegue che [redacted], quale societa' incorporante risponde, ai sensi dell'art. 2049 cc., per i fatti addebitati agli amministratori [redacted] [redacted] (dal 30.4 al 30.9.82) e [redacted] (dal 24.5.83 al 19.3.84), in ragione del rapporto di preposizione.

In ogni caso si applica anche con riferimento a [redacted] la norma di cui all'art. 2055 cc., che prevede una responsabilita' solidale a carico di tutti i responsabili del "fatto dannoso".

[redacted] va dunque condannata in solido con gli imputati al risarcimento dei danni cagionati a [redacted], [redacted], [redacted] ed al pagamento della provvisoria come sopradeterminata.

Per quanto riguarda [redacted] [redacted] che non ha citato il responsabile civile, ma ne ha chiesto la condanna al risarcimento in sede di conclusioni si osserva che:

- secondo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 3273/13, non e' necessario che l'istanza di citazione del responsabile civile provenga da tutte le parti civili gia' costituite, purché al responsabile civile che divenga parte del processo venga indirizzata la domanda risarcitoria anche da quella parte civile che non ha fatto l'istanza;

- l'omessa proposizione della domanda integra un'ipotesi di nullita' ai sensi dell'art. 83 5' co. cpp, perche' il responsabile civile non e' stato in grado di esercitare i suoi diritti;

- trattasi di nullita' relativa, assoggettata alla regola di deducibilita' di cui all'art. 182 2' co. cpp: la parte che assiste al compimento dell'atto nullo, deve eccepirla prima del compimento dell'atto medesimo oppure immediatamente dopo.

Nel caso di specie [redacted] [redacted] non ha formulato la domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile (tant'e' che al momento delle conclusioni assunte all'udienza del 29-4-13 non vi fu richiesta di condanna del responsabile civile), il che determina la nullita' delle conclusioni rese a norma dell'art. 523 2' co. cpp all'udienza del 15-11-

13; tale nullità non è stata tempestivamente eccepita e, pertanto, deve ritenersi sanata.

12.3) La condanna al pagamento delle provvisoriamente sopraindicate è immediatamente esecutiva ex lege giusta il disposto dell'art. 540 2° co. cpp.

Gli imputati vanno inoltre condannati in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute da [REDACTED] e [REDACTED], che si liquidano in:

- € 4100 in favore di [REDACTED] come da richiesta, ritenuti congrui gli importi indicati;
- € 6.600 in favore di [REDACTED] (€ 1200 fase di studio; € 900 fase introduttiva; € 2500 fase istruttoria; € 1350 fase decisoria; aumento di € 550 per la difesa nei confronti di più parti; importo così determinato in ragione del pregio dell'opera prestata dal difensore e della rilevanza del contributo apportato nel corso del dibattimento);

Gli imputati vanno altresì condannati in solido tra loro e col responsabile civile Fintecna spa alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], determinate come segue:

- € 4.400 in favore di [REDACTED] (€ 1200 fase di studio; € 600 fase introduttiva; € 1200 fase istruttoria; € 900 fase decisoria; aumento di € 500 per la difesa nei confronti di più parti);
- € 4.500 in favore di [REDACTED] e [REDACTED], enti assistiti da un unico difensore (come da richiesta € 300 fase di studio + € 600 fase introduttiva + € 900 fase istruttoria + € 900 fase decisoria, pari a complessivi € 2.700, aumentati di € 1300 per la difesa di più parti e di ulteriori € 500 per la difesa nei confronti di più parti).

12.4) Si ritiene infine che debba trovare accoglimento la richiesta di pubblicazione della sentenza di condanna formulata da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in quanto, tenuto conto del danno all'immagine subito dalle parti civili, detta pubblicazione costituisce mezzo di risarcimento del danno.

La pubblicazione, da effettuarsi per estratto sui quotidiani La Stampa e La Repubblica, avrà luogo a spese degli imputati [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e del responsabile civile [REDACTED].

La complessita' della presente motivazione, per le questioni trattate e per il numero delle imputazioni, giustifica l'indicazione del termine di giorni settanta per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 cpp,

dichiara [REDACTED] [REDACTED] colpevole dei reati a lui ascritti sub b, n, q;  
concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti;  
condanna il predetto alla pena di anni 1 mesi 8 gg. 15 di reclusione;

dichiara [REDACTED] [REDACTED] colpevole dei reati a lui ascritti sub a, b, c,  
d, e, f, h, m, n, q, o, s;  
concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti;  
condanna il predetto alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione;

dichiara [REDACTED] [REDACTED] colpevole dei reati a lui ascritti sub b, n, q, s;  
concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti;  
condanna il predetto alla pena di anni 1 mesi 9 di reclusione;

dichiara [REDACTED] [REDACTED] colpevole dei reati a lui ascritti sub a, b, c,  
e, f, h, i, m, n, o, q, s;  
concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti;  
condanna il predetto alla pena di anni 2 mesi 10 gg. 20 di reclusione;

condanna [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] al pagamento delle spese del procedimento.

Visti gli artt. 163 e 175 cp,

concede a [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale

Visti gli artt. 538 e ss. cpp,

condanna [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile  
[REDACTED] [REDACTED], danni da liquidarsi in separato giudizio;  
condanna altresì i predetti in solido al pagamento di una provvisoria in  
favore di [REDACTED] [REDACTED] dell'importo di € 15.000;

La complessita' della presente motivazione, per le questioni trattate e per il numero delle imputazioni, giustifica l'indicazione del termine di giorni settanta per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 cpp,

dichiara [REDACTED] [REDACTED] colpevole dei reati a lui ascritti sub b, n, q;  
concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti;  
condanna il predetto alla pena di anni 1 mesi 8 gg. 15 di reclusione;

dichiara [REDACTED] [REDACTED] colpevole dei reati a lui ascritti sub a, b, c,  
d, e, f, h, m, n, q, o, s;  
concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti;  
condanna il predetto alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione;

dichiara [REDACTED] [REDACTED] colpevole dei reati a lui ascritti sub b, n, q, s;  
concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti;  
condanna il predetto alla pena di anni 1 mesi 9 di reclusione;

dichiara [REDACTED] [REDACTED] colpevole dei reati a lui ascritti sub a, b, c,  
e, f, h, i, m, n, o, q, s;  
concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti;  
condanna il predetto alla pena di anni 2 mesi 10 gg. 20 di reclusione;

condanna [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] al pagamento delle spese del procedimento.

Visti gli artt. 163 e 175 cp,

concede a [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale

Visti gli artt. 538 e ss. cpp,

condanna [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]  
Wieland in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile FIOM CGIL, danni da liquidarsi in separato giudizio;  
condanna altresì i predetti in solido al pagamento di una provvisoria in favore di FIOM CGIL dell'importo di € 15.000;

condanna [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] ed il responsabile civile [redacted] in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore delle parti civili [redacted], [redacted] e [redacted], danni da liquidarsi in separato giudizio;  
condanna i predetti imputati ed il responsabile civile [redacted] in solido al pagamento di una provvisionale pari a € 15.000 in favore di [redacted] ed € 10.000 in favore di ciascuna delle parti civili [redacted] e [redacted].

condanna [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] al risarcimento dei danni in favore di [redacted], danni da liquidarsi in separato giudizio;  
condanna i predetti al pagamento di una provvisionale in favore di [redacted] nei termini che seguono:  
- [redacted] e [redacted] in solido per l'importo di € 450.093;  
- [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] in solido per l'importo di € 73.304;  
- [redacted], [redacted] e [redacted] in solido per l'importo di € 2.509,98;  
- [redacted] per l'ulteriore importo di € 24.872 e [redacted] per l'ulteriore importo di € 166.792

condanna [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili [redacted] e [redacted] che liquida nella misura di € 6.500 in favore di [redacted] ed € 4.100 in favore di [redacted];  
condanna infine [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] in solido tra loro e con il responsabile civile [redacted] alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili [redacted], [redacted] e [redacted]. che liquida nella misura di € 4.400 in favore di [redacted] ed € 4.500 complessivi in favore di [redacted] e [redacted].

Ordina la pubblicazione della sentenza di condanna per estratto, a spese degli imputati [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e del responsabile civile [redacted] sui quotidiani La Stampa e La Repubblica

rigetta la richiesta di condanna al risarcimento dei danni nei confronti di [redacted] e [redacted];

Visto l'art. 530 cpp,  
assolve:

- [REDACTED] dai reati a lui ascritti sub b e f per non aver commesso il fatto;
- [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] dal reato sub r perche' il fatto non sussiste;
- [REDACTED] dal reato sub f per non aver commesso il fatto;
- [REDACTED] dal reato sub d per non aver commesso il fatto e dal reato sub r perche' il fatto non sussiste

Visto l'art. 544 cpp,  
indica in giorni settanta il termine per il deposito della sentenza

Torino, 23-12-2013

## INDICE

1 – L'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine	p. 15
2 – Lo stabilimento di corso ██████████	p. 19
3 – L'ipotesi d' accusa	p. 25
4 – I rischi derivanti dall'esposizione a amianto e silice	p. 26
5 – L'esposizione ad amianto e silice nello stabilimento di corso ██████████	p. 32
6 – Le condotte omissive del datore di lavoro	p. 54
7 – L'accertamento del nesso causale	p. 63
8 – Le posizioni di garanzia degli imputati	p. 91
9 – La colpa	p. 93
10 – I singoli casi	p. 99
██████████	p. 101
██████████	p. 102
████████████████████	p. 106
████████████████████	p. 109
██	p. 111
████████████████████	p. 113
████████████████████	p. 115
██	p. 117
████████████████████	p. 120
████████████████████	p. 123
██	p. 126
████████████████████	p. 128
██	p. 130
████████████████████	p. 134
10 – Il trattamento sanzionatorio	p. 137
11 – Le statuizioni civili	p. 139